

	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN "SISTEMA	
	cryoEM ALL'AVANGUARDIA, INTEGRATO CON STRUMENTAZIONE AVANZATA	
	PER LA PREPARAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI CAMPIONI"	
	NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	
	MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO "POTENZIAMENTO	
	DELL'INFRASTRUTTURA DI RICERCA DISTRIBUITA CERIC ERIC CON	
	L'INTEGRAZIONE DI STRUMENTAZIONE DIGITALE PER LO STUDIO DI	
	PATOGENI" - PRP@CERIC CUP J97G22000400006 - CIG A00AE7BD2F	
	TRA	
	L'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle	
	Ricerche (in seguito "Ente"), con sede in S.S. 14 Km 163,5 -	
	34149 Trieste, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006,	
	rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore f.f. dr.	
	Giancarlo Panaccione, domiciliato per la carica presso la sede,	
	munito degli occorrenti poteri in forza del provvedimento della	
	Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. n° 109 del	
	30/08/2023 domicilio digitale PEC: protocollo.iom@pec.cnr.it	
	E	
	L'operatore economico FEI ITALIA S.R.L. (in seguito	
	"Contraente"), con sede legale in Viale Monte Nero 84, 20135	
	Milano (MI), C.F. e P.IVA 11944100152, rappresentato ai fine del	
	presente atto dal Sig. Alberto Tinti, domiciliato per la carica	
	presso la sede legale, nella sua qualità di legale	
	rappresentante, C.F. TNTLRT65D19A944G, domicilio digitale PEC:	
	fei.italia@legalmail.it	

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. 0362126 del 23/11/2023, l'Ente ha disposto di avviare una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71, del D.lgs. 36/2023 (in seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo.

2) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot. 0387418 del 07 dicembre 2023 ha comunicato la proposta di aggiudicazione, immediatamente efficace, in favore del Contraente, per l'importo complessivo contrattuale di € 3.735.500,00 oltre IVA.

3) Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia;

4) Con provvedimento 0388641 del 11/12/2023 l'Ente ha disposto l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi in favore del Contraente;

5) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 117 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva n. PEBPRT666380 di € 373.550,00 (euro trecento settanta tremila cinquecento

cinquanta/00), mediante fideiussione agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a) Consegna e installazione di n.1 Cryo microscopio elettronico a trasmissione modello "Glacios 2" e n. 1 Cryo FIB modello "Aquilos 2".

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO

1) L'importo del contratto è di € 3.735.500,00 (euro tre milioni settecento trentacinquemila cinquecento/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dalla Legge 41/2023 e s.m.i.;
- (Eventuale) Dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n.

101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;

- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

- Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

1)La fornitura dovrà essere consegnata e installata entro 420 (quattrocento venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presso i laboratori dell'Istituto Officina dei Materiali - Sede di Trieste (edificio MM) S.S. 14, KM 163,5 - 34149 Trieste (TS);

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1)Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e

	le specifiche concordate.	
	2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese,	
	le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del	
	contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per	
	il personale addetto all'installazione, senza diritto di	
	rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal	
	rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs.	
	n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che	
	potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il	
	Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del	
	presente contratto personale munito di adeguata preparazione	
	tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire	
	un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi	
	specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di	
	prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul	
	lavoro e tutela ambientale.	
	3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure	
	di verifica di conformità.	
	4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di	
	garanzia parte dell'appalto, a intervenire per ripristinare il	
	corretto funzionamento tempestivamente dalla comunicazione	
	dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.	
	5) Tracciabilità dei flussi finanziari	
	5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità	

	dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto	
	2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero	
	degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire	
	la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	
	risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,	
	della legge 13 agosto 2010 n.136.	
	5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione	
	all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo	
	della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della	
	propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	ART. 7 - PENALI	
	1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo	
	nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto	
	si applica una penale di € 3.735,50 (euro tremila settecento	
	trentacinque/50) corrispondente all'1% (uno per mille)	
	dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale	
	costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai	
	rischi di natura interferenziale.	
	2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza	
	del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Il	
	Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle	
	penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.	

3)La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Contraente per iscritto.

5)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6)Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del Codice;

7)Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni

oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine di ciascuna delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché

alle eventuali migliorie offerte.

3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni.

4)Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

6)La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice, solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.

7)L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente

riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 13 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha

	diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata	
	A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento	
	dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:	
	- Frode nella esecuzione del contratto;	
	- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;	
	- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da	
	compromettere la perfetta esecuzione del contratto;	
	- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di	
	prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e	
	assicurazioni obbligatorie del personale;	
	- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per	
	l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del	
	contratto;	
	2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente	
	verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi	
	corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo	
	completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni	
	caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che	
	possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente	
	medesimo.	
	3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere	
	d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in	
	merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del	
	contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto	

	l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento	
	adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente	
	medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo	
	contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente	
	procederà all'incameramento della cauzione prestata,	
	all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli	
	eventuali ulteriori danni patiti.	
	4) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva	
	dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della	
	documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l'UTG	
	competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia	
	interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà	
	comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata	
	ovvero con raccomandata A.R.	
	ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC")	
	è individuato dall'Ente nella persona del Dr. Simone Dal Zilio.	
	2) Il Contraente ha individuato il Sig. Alberto Tinti quale	
	Project manager durante la fase di esecuzione del contratto.	
	ART. 16 - FORZA MAGGIORE	
	1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora	
	l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta	
	a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione	
	qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia	
	imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.	

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie

previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di 15 (quindici) pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.

3) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore f.f.

(Alberto TINTI)

(Giancarlo PANACCIONE)